



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.8.2020
COM(2020) 429 final

2020/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell'appendice 2 e alle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in riferimento alla prevista adozione di due decisioni del consiglio di associazione stabilito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo").

Tali decisioni riguarderanno, da una parte, un aggiornamento dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ("regole specifiche per prodotto"), contenuto nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("allegato II"), per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato e, dall'altra, le note esplicative relative alle disposizioni di tale allegato II.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione UE-America centrale

L'accordo mira ad aumentare i flussi commerciali bilaterali tra l'UE e l'America centrale e a rafforzare in tal modo il processo di integrazione regionale tra i paesi della regione. L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 con Honduras, Nicaragua e Panama, dal 1° ottobre 2013 con Costa Rica ed El Salvador e dal 1° dicembre 2013 con il Guatemala.

2.2. Il consiglio di associazione

Il consiglio di associazione vigila sulla realizzazione degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualsiasi altra questione di interesse comune bilaterale, multilaterale o internazionale, nonché le proposte e le raccomandazioni provenienti dalle parti per il miglioramento delle relazioni instaurate nell'ambito dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, che ha concluso i lavori preparatori, raccomanda l'approvazione da parte del consiglio di associazione.

2.3. Gli atti previsti del consiglio di associazione

Il consiglio di associazione è chiamato ad adottare due atti:

Decisione relativa alla sostituzione dell'appendice 2 dell'allegato II

La modifica dell'appendice 2 dell'allegato II è volta ad aggiornare le regole di origine "specifiche per prodotto" per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)¹.

Decisione relativa alle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II

Tali note esplicative riguarderanno la compilazione della prova dell'origine, nota come certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché il trattamento di errori e inesattezze connessi a tale certificato. Sono fornite anche informazioni sulle dichiarazioni su fattura con le quali un esportatore autorizzato autocertifica la prova dell'origine, sull'autorizzazione e sul

¹ Organizzazione mondiale delle dogane, "Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci", 1983.

monitoraggio degli esportatori autorizzati e sul valore limite al di sotto del quale qualsiasi esportatore può compilare una dichiarazione su fattura.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'azione proposta riguarda due aspetti dell'allegato II.

Aggiornamento delle regole di origine specifiche per prodotto per tenere conto del SA 2012 e 2017

L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II. Tali regole specifiche per prodotto si basano sul sistema armonizzato (SA) 2007 della classificazione delle merci che risulta ormai obsoleto a seguito di aggiornamenti nel 2012 e nel 2017. Questa azione riguarda tali aggiornamenti.

L'America centrale e l'Unione europea hanno convenuto in via provvisoria di aggiornare le regole specifiche per prodotto allineandole al SA 2012. Con decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio del 18 luglio 2016 è stata approvata la posizione dell'UE da adottare in merito a tali aggiornamenti in sede di consiglio di associazione. Poiché la decisione del Consiglio è stata adottata dopo il comitato di associazione del 23 giugno 2016 e l'aggiornamento necessario per il SA 2017 era imminente, si è convenuto di impegnarsi piuttosto a giungere a un accordo sull'adozione di modifiche per tenere conto sia del SA 2012 che del SA 2017.

Dopo la riunione del sottocomitato UE-America centrale per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, svoltasi il 18 e il 19 giugno 2019 in Guatemala, e la successiva corrispondenza, è stato raggiunto un accordo sull'aggiornamento delle regole di origine specifiche per prodotto per tenere conto del SA 2012 e del SA 2017.

Note esplicative

L'articolo 37 dell'allegato II stabilisce che le parti concordano "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione dell'allegato II in seno al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine per raccomandarne l'approvazione da parte del consiglio di associazione. Questa azione riguarda l'adozione di note esplicative.

Il sottocomitato UE-America centrale per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine si è riunito il 1° e il 2 giugno 2015 a Bruxelles e ha concordato le note esplicative. Queste ultime riguardano gli orientamenti per l'allegato II, articolo 15, relativi al rilascio e alla compilazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, che possono essere utilizzati come prova dell'origine. Con decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio del 20 giugno 2016 è stata approvata la posizione dell'UE in sede di consiglio di associazione in merito a tali note esplicative.

Il comitato di associazione, che si è riunito il 23 giugno 2016 in Honduras, non è tuttavia riuscito a raggiungere un accordo senza l'inclusione di ulteriori orientamenti, principalmente sul rifiuto dei certificati di circolazione delle merci EUR.1. Nelle riunioni del sottocomitato UE-America centrale per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, svoltesi nel 2017, nel 2018 e nel 2019, si è lavorato ulteriormente per raggiungere ora un accordo sulle note esplicative aggiornate.

Le note esplicative contengono ora indicazioni sulle ragioni tecniche di rifiuto del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e del trattamento preferenziale senza verifica. Sono fornite indicazioni per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni relative alla dichiarazione su

fattura, la base per l'applicazione del valore limite per qualsiasi esportatore per compilare una dichiarazione su fattura e per l'autorizzazione e il controllo degli esportatori autorizzati.

Una decisione del Consiglio unica relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea

La proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale, per quanto riguarda sia le modifiche all'appendice 2 che le note esplicative dell'allegato II, abrogherà e sostituirà, rispettivamente, la decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio del 18 luglio 2016 e la decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio del 20 giugno 2016, divenute obsolete.

Adeguare ogni cinque anni le regole di origine specifiche per prodotto in base agli aggiornamenti nel sistema armonizzato è la buona pratica dell'UE. Le note esplicative sono coerenti con altre note esplicative concordate negli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Cile, e tra l'Unione europea e il Messico, nonché con quelle dei protocolli paneuromediterranei sulle regole di origine.

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

L'atto, in questo caso una decisione, che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 6 dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI

Poiché gli atti del consiglio di associazione modificheranno l'appendice 2 e contribuiranno all'attuazione dell'allegato II dell'accordo, è opportuno pubblicarli nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la loro adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle modifiche dell'appendice 2 e alle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione del Consiglio (2012/734/UE) del 25 giugno 2012³ ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 tra l'Unione europea, Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1° ottobre 2013 tra queste parti ed El Salvador e Costa Rica, e dal 1° dicembre 2013 tra l'Unione europea, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador, Costa Rica, da un lato, e Guatemala, dall'altro.
- (2) A norma dell'articolo 36 dell'allegato II dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il consiglio di associazione può modificare le disposizioni delle appendici dell'allegato II. A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, il consiglio di associazione può approvare note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione dell'allegato II.
- (3) Il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica dell'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) dell'allegato II, che è basata sul sistema armonizzato (SA) 2007, al fine di allineare le regole di origine specifiche per prodotto con il sistema armonizzato aggiornato applicabile a decorrere dal 2017. Tale allineamento include le modifiche introdotte dal SA 2012, e le modifiche non sostanziali del SA 2017, alle regole specifiche per prodotto dell'appendice 2.
- (4) Il consiglio di associazione deve inoltre adottare una decisione relativa all'introduzione delle note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell'allegato II dell'accordo al fine di garantire la trasparenza e l'uniformità nell'applicazione delle regole di origine per quanto riguarda il certificato di circolazione delle merci EUR.1, le dichiarazioni su fattura, gli esportatori autorizzati e il controllo delle prove dell'origine.

³ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1

- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché le due decisioni avranno effetti giuridici nell'Unione. È altresì opportuno abrogare la decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio del 20 giugno 2016⁴ e la decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio del 18 luglio 2016⁵, che stabiliscono le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione in merito agli atti che non devono più essere adottati dal consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione si basa sui due progetti di decisione acclusi come allegati 1 e 2 della presente decisione.
2. Le decisioni del Consiglio (UE) 2016/1336 del 18 luglio 2016 e 2016/1001 del 20 giugno 2016 sono abrogate.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ GU L 212 del 5.8.2016, pag. 8.

⁵ GU L 164 del 22.6.2016, pag. 15.